

**VERBALE DI ACCORDO SINDACALE AI FINI DELLA
CONCESSIONE DELLA PRESTAZIONE CIGD**
(ai sensi del D.L. 14/8/2020 n. 104 artt. 1 e ss.)

In data 5 novembre 2020, alle ore 11.00 in modalità telematica è stato esperito il confronto tra:

- La società **OBI ITALIA srl** (C.F. e partita I.V.A 00508260973) con sede legale in viale Volta 16 – Cologno Monzese (MI), in persona del dott. Marcello Lorenzi, non in proprio ma nella sua qualità di procuratore speciale per procura Notaio Alberto Valsecchi del Collegio notarile di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, del 31/07/2015, rep.125, presso la sede amministrativa di Prato sita in Via delle Pleiadi 85/1 con la presenza inoltre del dott. Steve Santoro in qualità di collaboratore dell'ufficio del personale;
- Per la **FILCAMS CGIL** la signora Sabina Bigazzi presso il proprio domicilio;
- Per la **FISASCAT CISL** il signor Marco Demurtas presso il proprio domicilio;
- Per la **UILTUCS UIL** il signor Emilio Fagnoli presso il proprio domicilio;

PREMESSO CHE


a) La Società svolge attività di commercio al dettaglio di prodotti per il giardinaggio ed il “fai da te” attraverso 53 punti vendita dislocati nelle regioni Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo e Lazio;

b) la sede legale è ubicata in Cologno Monzese (MI) e la sede amministrativa è ubicata in Prato;

c) la società, alla data del 05/11/2020, occupa alle proprie dipendenze n. 2260 lavoratori a tempo indeterminato, dei quali n. 1512 full time e n. 748 part time, e n. 348 lavoratori a tempo determinato, dei quali n. 202 full time e n. 146 part time, nonché n. 4 lavoratori intermittenti;

d) la Società applica il contratto collettivo DMO;

e) a decorrere dalla fine di gennaio 2020 il virus denominato COVID-19 si è manifestato massicciamente in alcune regioni italiane, determinando una grave emergenza sanitaria, motivo per il quale sono stati promulgati alcuni DPCM e create



zone rosse, zone gialle, e a seguito del DPCM 9 marzo 2020 tutto il territorio nazionale è stato dichiarato zona protetta in ragione della gravità dell'esposizione al contagio, comprendendo anche i luoghi ove sono ubicate le unità produttive;

f) a seguito dei vari provvedimenti governativi e/o regionali, la Società ha effettuato un programma di chiusure, attivando il primo ciclo di Cassa Integrazione in Deroga previsto dal decreto di marzo, attivando 9 settimane con decorrenza 23 marzo e ulteriori 4 settimane, a decorrere dal 25/05/2020, per la sola sede Legale di Cologno Monzese;

g) contestualmente, la Società ha attivato un programma volto a facilitare l'attività di smart working per il personale della sede amministrativa e legale;

h) al termine delle settimane di CIGD, la OBI Italia srl ha ripreso l'attività lavorativa grazie alla cancellazione dei divieti posti per l'ingresso all'interno degli esercizi commerciali e contestualmente ha posto in essere una serie di protocolli volti limitare i lavoratori all'esposizione al contagio, tutelando gli stessi al massimo;

i) nel periodo estivo, ferme rimanendo le strategie di protezione a tutela della salute dei lavoratori, nonché dell'integrità dei luoghi di lavoro, il ciclo produttivo ha ripreso il suo iter ordinario;

l) con la stagione autunnale, i contagi hanno ripreso a dilagare in modo massivo e, tanto a livello governativo, quanto a livello regionale, si susseguono l'emanazione di provvedimenti volti a limitare la mobilità collettiva e di accesso all'interno degli esercizi commerciali;

m) allo stato, alcune regioni hanno emanato ordinanze limitative di accesso ai centri commerciali;

n) tali limitazioni generano una drastica riduzione del ciclo produttivo dei punti vendita interessati alle ordinanze regionali;

o) la nuova fase della pandemia potrà includere anche limitazioni di presenza nelle sedi amministrative e legali della OBI Italia srl, ragione per la quale la società ha attivato nuovamente un processo di potenziamento dello smart working in adempimento anche a quanto indicato dai provvedimenti governativi;

p) la società, come già effettuato in precedenza, in caso di nuove restrizioni, attiverà misure di contenimento dei costi che però non saranno sufficienti a mantenere il proprio equilibrio economico e funzionale;

q) per tutti questi motivi, così come previsto dall'art. 1 del DL 14/8/2020 n. 104, che ha recepito le procedure degli articoli da 19 a 22 quinquies del DL 17/3/20 n. 18, convertito in Legge 24/4/2020 n. 27, con pec del 20 ottobre 2020 la Società ha attivato la procedura di consultazione relativa alla cassa integrazione in deroga in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, per richiedere l'attivazione delle 9 settimane;

r) nell'ambito della consultazione, avvenuta nelle giornate del 26 ottobre 2020 e del 5 novembre 2020, OBI Italia s.r.l. ha esposto alle OO.SS. le criticità derivanti dalle ordinanze regionali per i periodi di chiusura dei punti vendita che saranno osservate solo per i periodi imposti dai suddetti provvedimenti e per le aree interessate;

s) per questi motivi, stante l'impossibilità di applicare ammortizzatori sociali ordinari, OBI Italia ha chiesto l'attivazione della CIGD per un primo periodo di nove settimane a decorrere dal 5 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2020 con ipotesi di sospensione totale e riduzione dell'orario di lavoro, con criteri di equa rotazione in relazione alle mansioni assegnate;

t) le OO.SS., valutato lo stato di crisi che sarà generato dalla chiusura al pubblico dei punti vendita interessati dai provvedimenti di restrizione, hanno aderito alla richiesta di attivazione dell'ammortizzatore sociale della CIGD stabilita dall'art. 1 del DL 104/2020 convertito in Legge n. 126 del 13 ottobre 2020;

u) la OBI Italia attuerà le attività di sospensione da lavoro o di riduzione dell'orario di lavoro attraverso lo strumento della CIGD tenendo conto anche di quanto previsto dai vari accordi regionali o locali ove sono ubicati i singoli punti vendita destinatari dell'intervento del suddetto ammortizzatore sociale, al fine di attenuare il pregiudizio derivante dall'emergenza epidemiologica COVID-19 nei confronti dei lavoratori e delle loro famiglie.

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo;
- 2) le parti, stante la nuova ondata epidemiologica generata dalla diffusione del virus Covid-19, così come esposto in premessa, per circostanze che non sono imputabili né alla società, né ai lavoratori, ritengono necessario e imprescindibile, per la continuità dell'attività aziendale e quindi per la stabilità dei posti di lavoro,

rinnovare la Cassa Integrazione in deroga per la causale “emergenza COVID – 19” per ulteriori 9 settimane, in relazione ai soli punti vendita delle aree interessate da eventuali provvedimenti di natura restrittiva emessi a livello regionale, locale e/o governativo;

3) l’istanza oggetto del presente verbale di accordo potrà interessare, in sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, un numero massimo di dipendenti pari a 2474 , il cui contratto era in forza al 13 luglio 2020, e per un totale massimo di 780.314 ore, così come specificato nell’elenco che forma parte integrante ed inscindibile del presente accordo;

4) l’erogazione delle prestazioni di cui al D.L. 104/2020 verrà effettuata in favore dei dipendenti tramite anticipo da parte dell’azienda, secondo la modalità del conguaglio e rimborso della prestazione, così come stabilito all’articolo 7 del D.lgs n. 148/2015;

5) con la sottoscrizione di questo accordo le parti si danno atto di aver positivamente esperito la procedura di consultazione sindacale di cui all’art. 24 del Decreto Legislativo n. 148/2015 e di cui al D.L. 18 del 17/03/2020, nonché al D.L. 34 del 19/05/2020, nonché all’art. 1 del D.L. 104/2020, e si rendono disponibili sin da ora a confermare il contenuto di questo accordo davanti alle Autorità competenti;

6) la OBI Italia srl, dato che allo stato si ipotizzano chiusure di natura regionale e non nazionale, si attiverà per la presentazione delle varie domande, fermo rimanendo la pattuizione che gli ammortizzatori sociali saranno attivati solo in presenza di ordinanze/provvedimenti restrittivi di apertura al pubblico dei punti vendita e/o di accesso limitato della clientela agli stessi;


7) qualora a livello governativo o ministeriale dovessero essere emanati provvedimenti di miglior favore, le parti si impegnano ad incontrarsi per attuare, ove possibile, gli strumenti varati per far fronte agli effetti economici provocati dal COVID-19.

8) le parti concordano di verificare l’andamento, in relazione all’emergenza epidemiologica, entro la prima settimana di dicembre.

Letto, confermato e sottoscritto

Per la **OBI Italia srl.**


Dott. Marcello Lorenzi



Per la **FILCAMS CGIL** la signora Sabina Bigazzi



Per la **FISASCAT CISL** il signor Marco Demurtas



Per la **UILTUCS UIL** il signor Emilio Fagnoli

